

Zeitschrift: L'educatore della Svizzera italiana : giornale pubblicato per cura della Società degli amici dell'educazione del popolo
Band: 32 (1890)
Heft: 2

Heft

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 30.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'EDUCATORE

DELLA

SVIZZERA ITALIANA

PUBBLICAZIONE

DELLA SOCIETÀ DEGLI AMICI DELL'EDUCAZIONE DEL POPOLO
E D'UTILITÀ PUBBLICA.

SOMMARIO: La morale nella scuola. — Informazioni sociali. — Per la Cassa soccorsi e pensioni ai Docenti ticinesi. — Filologia: *Errori di lingua più comuni*. — Necrologio sociale: *Il maestro Giuseppe Boggia*.

La morale nella scuola.

(Contin. e fine v. n. I).

Il sig. Perret fa notare appresso come ogni singolo ramo di studio possa concorrere all'insegnamento della morale.

Si sa come il padre Girard insegnava la lingua materna. In una semplice lezione di grammatica o di composizione, egli ha mostrato esser possibile di elevare lo spirito del fanciullo verso l'ideale. Dopo la lingua viene l'aritmetica, la scienza dei numeri e della ragione; una ragione illuminata e retta è la condizione d'una vita corretta e saggia; i problemi che il maestro detta a' suoi allievi, tolti dalla vita reale, fanno risaltare le conseguenze materiali del vizio. In tal modo sono un mezzo per consigliare il risparmio e l'economia e instillano l'amore al lavoro, donde ne vengono agiatezza e contento.

La scrittura e il disegno nell'esercitar la mano e l'occhio del discente gli daranno il sentimento del bello, delle proporzioni, della simmetria delle parti. E il bello non è il raggio che illumina la vita? Il bello, splendore del vero, come dice Platone, non è una delle più pure espressioni dell'ideale che solleva le anime?

La geografia colpirà l'immaginazione degli allievi col porre loro sott'occhio l'immensa estensione del globo terracqueo, stimolerà la loro attività collo spettacolo delle ricchezze naturali ed industriali, e insegnando a paragonare i paesi gli uni cogli altri, ne guarirà per avventura il spirito da un orgoglio nazionale eccessivo.

Il canto infine verrà a spandere qualche profumo di poesia nella scuola; non un canto sottomesso a tutte le regole della musica magistrale, ma un canto popolare, una di quelle melodie patetiche o robuste, che sono come l'eco delle voci della natura e della patria. Il canto fa dimenticare le difficoltà dello studio, e quel che più rileva, fa amare la scuola.

Ma fra tutti i rami d'insegnamento, bisogna dare, considerando dal lato educativo, il primo posto alla storia, sulla quale il sig. Perret fa le seguenti considerazioni:

Ben insegnata, la storia è forse il ramo d'insegnamento più proficuo. Eminentemente patriottica, essa è la sola capace di mettere negli animi dei nostri giovani un pò di quella fierezza e di quello stoicismo che ci fa ammirare nei grandi cittadini della Grecia e di Roma.

La storia si confonde coll'idea della patria; ma la storia di cui si occupa la scuola primaria non deve mostrare la patria che laddove questa è veramente grande; essa deve ricordare i nostri antenati quando essi hanno mostrato qualche virtù, o compiuto qualche magnanima azione; biasimarli per bene, quando si sono resi colpevoli d'un delitto o d'una viltà; passar sotto silenzio quei tratti dove essi non si sono fatti notare nè per buone, nè per malvagie azioni. Non dimentichiamo che ci troviamo nella scuola del popolo; che noi non insegniamo nè la filosofia della storia, nè il succedersi minuziosamente esatto dei fatti e delle cause; bando alla pedanteria, come allo sfoggio di erudizione quando parliamo a tali che dovranno diventare degli operaj e dei lavoratori.

Guardiamoci altresì dall'offuscare queste belle scene col rigido soffio della critica. È d'uopo che i nostri discepoli abbiano raggiunto una certa età per comprendere senza pericolo le riserve e i dubbi della scienza. Il maestro non può dire che ciò che gli detta la sua coscienza; ma quando egli parla d'una bella e patriottica leggenda, vi deve mettere il medesimo ardore

e il medesimo entusiasmo, come se parlasse d'un fatto reale: «egli è sempre buona cosa il considerare gli uomini non come sono, ma come dovrebbero essere».

Noi termineremo queste citazioni dell'interessante opuscolo del sig. Perret con ciò che egli dice intorno alla maniera con cui il maestro deve comprendere e adempire i suoi doveri, perchè possa egli stesso servir d'esempio a' suoi allievi dal lato della morale.

« Mi giova rappresentarmi un maestro sotto i lineamenti di un buon padre di famiglia: se egli dà una lezione, non usa per ciò d'un'esposizione che abbia del pedantesco, ma di un ragionamento semplice e alla buona: egli ama i suoi allievi, perchè formano una parte dell'esser suo; indovina i loro desiderii, s'immedesima con esso loro: li punisce talvolta, ma la punizione è effetto di paterno amore. E, siccome una madre trasmette le sue qualità personali a' suoi figli più coll'esempio delle sue azioni che non colle parole, così il maestro deve poter sempre dire a' suoi allievi: *Fate come faccio io*. Ecco il migliore di tutti gli insegnamenti, il più naturale, il più efficace ».

È un luogo comune il dire: nessun uomo raggiunge la perfezione; il maestro non deve farla da santo e da martire; anzi farà bene di frammischiarsi alla società; ma badi che è dover suo che niuna delle sue azioni sia in contraddizione colle parole che ha pronunciato in faccia alla sua scolaresca; cioè che i suoi costumi e i singoli atti della sua vita siano irreprendibili.

Sia dunque il maestro scrupoloso nell'adempire i suoi doveri, fedele a tutti gli obblighi che la legge gli impone e la coscienza gli mette sott'occhio; sia la personificazione dell'ordine e dell'esattezza: sarà tanto di guadagnato per il prestigio della sua autorità. Ogni cosa nella scuola porti l'impronta del buon gusto e dell'eleganza sposata alla semplicità; il mobiglio ordinato, netto, pulito; le carte geografiche, i quadri e gli orari appesi alle pareti con una certa simmetria: ecco che inspirerà a tutta la scolaresca il rispetto della loro sala di studio.

Compreso in questo senso, il ministero d'un maestro è forse il più nobile e il più elevato fra quanti ve ne siano nella società. Ma se l'ideale consiste in questo, dobbiamo però confessare che, nella maggior parte dei casi, ne siamo ancora molto lontani.

Egli è vero che la modicità degli onorarî degli insegnanti non è tale da suscitare tra loro l'emulazione a tentar di segnalarsi fra gli altri; ma quando i genitori rialzeranno la condizione degli educatori dei loro figli colla loro simpatia e colla loro cooperazione, quando lo Stato migliorerà i loro onorarî, il corpo insegnante si recluterà di mano in mano sempre più fra gli uomini più degni e segnalati per le loro pedagogiche cognizioni. Così ne approfitterà viemmeglio la gioventù studiosa e insieme con essa la società intiera.

Informazioni sociali.

Come venne già annunciato nell'organo sociale, la Commissione Dirigente aveva comunicato alla Commissione Centrale della Società svizzera d'Utilità pubblica la deliberazione della adunanza di Faido di estendere il programma degli Amici dell'Educazione popolare, aggiungendo al titolo della propria associazione quello *e di pubblica utilità*. Siamo ora lieti di far conoscere ai Soci la risposta che la prelodata Commissione Centrale ha fatto pervenire «alla Commissione Dirigente la Società cantonale degli Amici dell'Educazione del Popolo e d'Utilità Pubblica»:

« *Egregio Signor Presidente,*
« *Signori Pregiatissimi,*

« Vera e grande soddisfazione ci causò la pregiata Vostra del 4 ottobre 1889, nella quale ci date la buona nuova che la onorata Vostra Società, il 22 Settembre, nella seduta a Faido, ha cambiato parte dei suoi Statuti in modo che allargate il campo delle Vostre prosperevoli operazioni, costituendovi quale Società Ticinese d'Utilità Pubblica, e come tale desiderate di entrare in rapporti con la Società Federale d'Utilità Pubblica.

« Tutte le sezioni cantonali consorelle, ne siamo convinti, saluteranno con gioia questo nuovo incremento della Società federale che d'ora in poi abbraccerà tutti i Cantoni della nostra Patria.

« Nella sua seduta del 25 Ottobre 1889 il Comitato Centrale

della Società Federale d'Utilità Pubbl., udita la lettura della pregiat.^{ma} Vostra, ha preso le risoluzioni seguenti:

« 1° Di congratularsi vivamente colla Società Ticinese di Utilità Pubblica della patriottica sua risoluzione.

« 2° Di rimettervi alcune copie degli statuti della Società Federale ecc.

« 3° D'invitarvi ad indicarci un socio che raccomandate per l'ufficio di corrispondente (Conforme ai § 7 e 8 degli Statuti : « Le relazioni tra la Società Federale e le Sezioni Cantionali si fanno per mezzo di soci corrispondenti »).

« 4° Di pregarvi d'indirizzare le Vostre corrispondenze al Signor I. L. Spyri, Presidente del Comitato Centrale della Società d'Ut. P.^a (Zurigo, Gessnerallee, 3).

« Come vi apprezzeranno gli Statuti ⁽¹⁾, i soci delle sezioni cantionali non sono senz'altro membri della Società federale, ma con apposita richiesta possono farsi incorporare in questa ultima.

« *Cari Confederati!* Auguriamo di cuore che la benemerita Vostra Società, che tanto ha fatto per il bene pubblico del Cantone Ticino, possa prosperare anche in avvenire, e nella nuova sua forma.

« Aggradite, Signori, i nostri più distinti saluti e credeteci vostri devotissimi

« Zurigo, 12 gennaio 1890.

• Per il Comitato centrale

« *Il Presidente:* I. L. SPYRI.

« *Il Segretario:*

« C. DENZLER ».

Fu pure accennato alle medaglie commemorative «Franscini» che la Società ha inviato in dono ad alcune altre Società ed Istituti ⁽²⁾. Quasi tutti hanno accusato ricevuta ed espressa la loro gratitudine per l'amichevole ricordo; e noi siamo in grado di riferire le seguenti due lettere, come quelle che in modo più speciale manifestano i sentimenti di riconoscenza dei sodalizi che le hanno dettate :

(1) Chi desidera prenderne conoscenza veda i detti Statuti nell'*Almanacco del Popolo* per l'anno 1890, pagine 107 e seguenti.

(2) *Educatore* 1889, n. 23.

I.

« La Direzione della Società di M. S. fra i Docenti ticinesi.

« Lugano, 17 ottobre 1889.

« *Tit.*

« Unitamente alla stimata vostra del 2 corrente abbiamo ricevuto la *Medaglia d'argento* commemorativa del Giubileo semi-secolare della vostra Società.

« Un nostro egregio consocio ha già ringraziato in nostro nome l'Assemblea sociale in Faido per la benevola risoluzione d'offrire in dono quella Medaglia al nostro sodalizio, e noi ringraziamo ora la Commissione dirigente per la premura con cui volle adempiere al ricevuto incarico, e per le parole lusinghiere colle quali ha accompagnato il dono.

« E facendo voti che la Società Demopedeutica viva ancora almeno quanto ha vissuto per il bene del nostro paese, vi ricambiamo, egregi signori ed amici, i nostri fraterni saluti.

« Per la Direzione

« *Il Presidente:* A. GABRINI.

« *Il Segretario:*

« GIOVANNI NIZZOLA ».

II.

« Società Storica Comense.

« Como, il 18 dicembre 1889.

« *All'Egregio sig. Prof. Giovanni Nizzola*

« LUGANO.

« Quest'Ufficio di Presidenza mi incarica, ed io di tutto buon grado vi adempio, di esprimere a codesta benemerita Società « Amici dell' Educazione e di utilità pubblica » le più vive azioni di grazie per la Medaglia ed opuscoli commemorativi del Giubileo da essa festeggiato. Vorrà Ella, signor Professore, farsi interprete presso la stessa di questi sentimenti e del pieno aggradimento di quei ricordi che verranno custoditi in segno degli inalterabili rapporti d'amicizia che legano le due Società consorelle.

« Con la maggiore considerazione e stima mi pregio dirmi

« Di Lei

« *Devotissimo*

« D.^r F. FOSSATI, Segretario ».

g. n.

Per la Cassa soccorsi e pensioni ai Docenti ticinesi

Abbiamo promesso di far conoscere ai nostri lettori il progetto di legge, che il Consiglio di Stato ha presentato al Gran Consiglio nel novembre del 1887, per l'istituzione di una Cassa pensioni pei Docenti del Cantone; e manteniamo la parola. E, perchè riescano più intelligibili taluni articoli, facciamo seguire anche il Messaggio con cui il Governo li ha spiegati. Ignoriamo affatto il tenore del rapporto commissionale, e quindi non sappiamo se proponga delle variazioni al progetto governativo: forse quella luce che non possiamo dar noi, la daranno quelli che ne hanno i mezzi ed il potere, e diremmo quasi il dovere, trattandosi d'un oggetto d'importanza non comune.

I. Progetto di legge.

Art. 1. È costituita una *Cassa cantonale di soccorsi e pensioni* a favore dei docenti delle scuole primarie e secondarie del Cantone.

Art. 2. L'amministrazione è affidata al Corpo insegnante, il quale la gerisce per mezzo di un Comitato da esso nominato in assemblea generale.

§ 1. Il Comitato di amministrazione è composto di sette membri sempre rieleggibili, e rimane in carica due anni. Vi partecipa di diritto il Direttore della Pubblica Educazione, che lo presiede: il cassiere ed il segretario sono nominati dal Comitato.

§ 2. L'amministrazione di questa istituzione è sottoposta ogni anno alla ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 3. La partecipazione alla *Cassa cantonale di soccorsi e pensioni* è obbligatoria per tutti i docenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie, nominati dopo l'entrata in vigore della presente legge, mediante un anno contributo del 2.50 % del proprio onorario.

§ 1. La partecipazione è facoltativa:

a) Pei docenti nominati prima dell'istituzione della *Cassa*;

b) Pei docenti degli istituti privati in ragione del 4 % del loro onorario.

Art. 4. Il docente che, all'epoca della fondazione della Cassa, è da 20 anni titolare di una scuola, ha il diritto di riscattare, entro il primo anno della fondazione medesima, gli anni di insegnamento in ragione del 2.50 % dell'onorario dell'ultimo anno.

§ 1. I docenti chiamati ad insegnare nelle scuole cantonali pubbliche dopo aver insegnato altrove, potranno ugualmente riscattare i loro anni di insegnamento mediante un contributo del 3 % dell'onorario loro assegnato nel primo anno d'insegnamento ufficiale.

§ 2. I docenti delle scuole private avranno uguale diritto mediante un contributo del 4 % del loro onorario.

Art. 5. Come primo fondo di Cassa, lo Stato concede la somma di fr. 5,000

Art. 6. Le rendite della Cassa cantonale di soccorso e pensioni sono costituite:

- a) Dal contributo annuo di ciascun docente;
- b) Da un contributo annuo dei Comuni in ragione di fr. 5 per ogni scuola primaria maschile, femminile, o mista, e da un contributo annuo dello Stato di fr. 2,500.

§. Il contributo dei Comuni potrà essere soppresso, quando la Cassa disponesse di un fondo soddisfacente per propri impegni;

- c) Dagli interessi del capitale posseduto;
- d) Degli eventuali doni e legati, e eventualmente dell'ammissione di nuovi soci onorari.

Art. 7. La *Cassa cantonale di soccorso e pensioni per docenti ticinesi* è costituita in persona giuridica: i suoi beni e proventi vanno esenti da qualsiasi imposta, nè possono essere distratti ad altro scopo.

Art. 8. Ogni docente divenuto, senza propria colpa, incapace ad insegnare, in causa di malattia che durasse oltre un mese, avrà diritto ad un soccorso giornaliero, se regolarmente iscritto alla *Cassa* da oltre un anno.

§ 1. I soccorsi concessi in un anno ad un docente ammalato, non potranno oltrepassare il quarto del rispettivo onorario.

§ 2. Non si danno soccorsi se non a docenti in attività di servizio.

Art. 9. Qualsiasi docente divenuto, per malattia o per inde-

bolimento fisico od intellettuale, incapace ad insegnare, avrà diritto ad una pensione annua nella proporzione *del terzo* della media degli onorari percepiti, compiuti i 30 anni di servizio effettivo, e della *metà*, compiuti i 35 anni.

Art. 10. I docenti che contano 35 anni di servizio sono liberi di ritirarsi dall'insegnamento, come possono essere dallo Stato collocati a riposo, mediante assegno della rispettiva pensione.

§. Non hanno diritto alla pensione quei docenti che preferissero continuare nell'insegnamento. Questi potranno essere dal regolamento esonerati dal pagamento del contributo annuale.

Art. 11. Quei docenti i quali, salvo il caso di malattia, abbandonano l'insegnamento, prima d'aver compiuto il 35° anno di servizio, ovvero vengono destituiti, perdono ogni diritto alla pensione.

§ 1. Quando la cessazione dell'insegnamento accadesse per causa di non avvenuta rielezione, e per le maestre, in seguito a matrimonio, i docenti potranno continuare a partecipare alla *Cassa*, versando regolarmente il contributo proporzionato all'onorario dell'ultimo anno d'insegnamento.

§ 2. Quando invece, per l'una o per l'altra di queste due cause, preferissero uscirne, avranno diritto al rimborso della metà delle annualità pagate.

Art. 12. L'amministrazione della *Cassa* di soccorso e di pensioni pei docenti ticinesi, l'ammissione alla stessa, il versamento delle contribuzioni e la distribuzione dei soccorsi e delle pensioni formeranno l'oggetto di un apposito regolamento elaborato in base alla presente legge, da approvarsi dal Consiglio di Stato.

Art. 15. Gli articoli 233 e 239 della legge 14 maggio 1879-4 maggio 1882 sono abrogati.

Art. 14. La presente legge entra in vigore coll'anno scolastico 1888-1889, ossequiate le disposizioni risguardanti il *referendum*.

II. Messaggio.

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri!

Quando nel 1882 la Società dei docenti ticinesi non accettava le disposizioni della nuova legge scolastica e rifiutava il

sussidio annuo di fr. 1,000, che la medesima legge le aveva assegnato, l'on. deputato Respini proponeva che questo sussidio ritornando nelle casse dello Stato, servisse come primo fondo per una Cassa cantonale di pensioni pei maestri ticinesi. E il Gran Consiglio accettava questa proposta, che negli anni seguenti fu più volte ricordata dal deputato Bruni e da altri, durante la discussione della Gestione governativa, coll'intendimento di affrettarne l'attuazione. Se pertanto ci siamo risolti a presentarvi un disegno di legge per la istituzione di una *Cassa cantonale di pensioni e di soccorso pei docenti ticinesi*, lo abbiamo fatto per mantenere una promessa che più volte avete udito ripetere.

Anzitutto diremo che fu nostra intenzione chiamare a godere dei benefici di questa istituzione non solo i docenti delle scuole primarie, ma anche quelli delle scuole secondarie. Se l'onorario dei primi è per lo più tenue, non è molto più lauto quello dei secondi, e tutti sentono il bisogno di essere assicurati, che in caso di lunga malattia, non mancherà loro un piccolo ma sicuro aiuto, e che, resi impotenti per lunghe fatiche e per l'età a continuare più oltre nell'insegnamento, rimanga loro almeno la metà di quanto ogni anno guadagnavano.

Ciò posto, era necessario trovare un sistema che rendesse facile accomunare docenti di scuole di differenti gradazioni e con onorari diversi, in una sola istituzione, senza offendere la giustizia o entrare in un labirinto di distinzioni e di classificazioni da non poterne più uscire. Per stabilire una proporzione fra gli utili ed i sacrifici, fu deciso che, imprimendo a questa istituzione il carattere fondamentale di una Società di mutuo soccorso, ogni docente pagherebbe un'annualità proporzionata al proprio onorario, e gli utili che ne ritrarrebbe sarebbero computati nella stessa proporzione.

La tassa annuale per ciascun docente viene fissata nel 2 50 % *dell'onorario dell'anno corrispondente*; il sussidio in caso di malattia potrà raggiungere in un anno *il quarto* del medesimo onorario, anche quando questo sussidio dovesse durare per più anni consecutivi; resosi un docente impossibilitato ad insegnare per causa di malattia involontariamente contratta dopo 30 anni di servizio effettivo, si vedrà assicurata una pensione vitalizia *corrispondente al terzo della media degli onorari percepiti*, e dopo

35 anni di insegnamento, una pensione corrispondente *alla metà della media degli onorari*.

Qualora poi la salute gli giovasse, e, nonostante il lavoro di 35 anni, il docente si sentisse ancora in lena di continuare nella carriera dell'insegnare, otterrà da questa istituzione il beneficio di rimanere dispensato dalla tassa annuale.

Stabilito questo sistema, allo scopo di assicurare alla istituzione in discorso una vita duratura, imitando quanto venne già fatto in altri Stati, abbiamo fatto ricorso alla *obbligatorietà* della partecipazione alla *Cassa cantonale di soccorsi e pensioni* per tutti i docenti delle scuole primarie e secondarie del Cantone, facendo astrazione da quelli che posseggono una nomina anteriore all'entrata in vigore della presente legge. Perchè questa istituzione divenisse tosto efficace, era necessario raccogliere in un fascio unico le tante forze sparse e collegarle insieme per farle convergere in una unica risultante. Del resto il principio della obbligatorietà in questo genere di istituzioni, è ormai ammesso anche là dove maggiori sono i sacrifici, ed i benefici vi si fanno aspettare più a lungo.

Fu invece lasciata *facoltativa* la partecipazione pei docenti delle scuole private, assoggettandola ad un procento maggiore nel computo della tassa annuale, siccome quelli che sono meglio situati e forse anche meglio remunerati dei docenti delle scuole pubbliche.

Ammesso il principio della partecipazione obbligatoria, rimaneva a risolvere un'altra difficoltà. Desiderando che questa istituzione non avesse a tardare di molto ad essere utile ai docenti ticinesi, era necessario che ciascun docente si trovasse senza indugio collocato a quel posto cui gli danno diritto gli anni di servizio impiegati a prò del paese, e quindi imprimere a questa istituzione un movimento tale, che, compiuto il primo anno di vita, avesse a muoversi ed a progredire, come se la stessa contasse già molti anni di esistenza.

Si era dapprima pensato ad obbligare tutti i docenti che, all'atto del loro ingresso nella Società, non contassero più di 20 anni di esercizio effettivo, a volerli riscattare, mettendosi in tal modo nella identica posizione in cui si troverebbero di qui a 20 anni quei docenti che, all'inaugurarsi di questa istituzione, si trovano nel primo anno della loro carriera didattica. Ma te-

mendo che quest'obbligo riuscisse ingrato ai docenti e fosse di difficile esecuzione, si preferì lasciare il riscatto soltanto facoltativo. Ad ogni modo questo riscatto non lo si intese permettere oltre il 20° anno d'insegnamento, per la ragione che se era giusto aiutare i maestri ad arrivare in breve tempo a godere dei benefici di questa istituzione, non si doveva in questo esagerare a danno della istituzione medesima, aumentandone tosto l'uscita e scemandone le entrate.

Se non che, quando badiamo al numero dei docenti delle scuole ticinesi primarie e secondarie, alla tenuità degli onorari dai medesimi percepiti ed alla mitezza del contributo annuo di ciascun docente, è facile vedere come le risorse di cui potrebbe disporre questa istituzione sarebbero insufficienti a tener fronte agli impegni che essa verrebbe ad assumere a favore dei docenti. È evidente che fino a tanto che la *Cassa cantonale di soccorsi e pensioni* non sarà in possesso di un capitale di almeno 300,000 franchi, essa non potrà bastare da sola al proprio compito.

E quindi necessario che le arrivi dal di fuori qualche aiuto straordinario, il quale debba servire al disimpegno de' suoi incombenzi e alla formazione di un sufficiente fondo di cassa. E questo aiuto devono portarlo dapprima lo Stato ed i Comuni, in seguito il patriotismo e la carità dei ticinesi. Mentre questi potranno soccorrere tale istituzione con legati o doni, lo Stato ed i Comuni vi debbono portare un annuo contributo che uguali almeno l'ammontare delle tasse annuali versate dai docenti.

Anzitutto lo Stato dovrà destinarle come primo fondo di cassa la somma di almeno fr. 5,000 in altrettante cartelle intestate alla Cassa medesima. Questa somma rappresenta le cinque annualità non percepite dalla Società di mutuo soccorso già esistente nel Cantone. Inoltre ogni anno dovrà assegnarle un sussidio di franchi 2,000.

In quasi tutti gli Stati questo genere di istituzioni gode di sussidi governativi, provinciali e comunali. In caso concreto, se l'Autorità governativa che rappresenta lo Stato concorre pecuniariamente alla fondazione ed all'esistenza della *Cassa cantonale di sussidi e pensioni per i docenti ticinesi*, le viene conferito il diritto di essere rappresentata nel Comitato di Amministrazione.

Nel disegno di legge in esame, mentre viene supposto un soccorso pecuniario per parte dell'erario cantonale, anche i Comuni vengono chiamati ad un piccolo sacrificio. Se lo Stato col suo sussidio annuale contribuisce alla *Cassa*, in ispecial modo per riguardo ai docenti delle scuole secondarie poste a suo carico, è giusto che i Comuni vi contribuiscano, per riguardo ai docenti delle scuole primarie, che stanno a carico dei medesimi. Del resto, tanto lo Stato quanto i Comuni arriveranno in tal modo a migliorare, senz'altro grave sacrificio pecuniario, la posizione non troppa lusinghiera dei docenti ticinesi, e ad impedire che sorgano continuamente nuove difficoltà circa l'aumento dell'onorario dei medesimi.

S'aggiunga che il contributo dei docenti e dei Comuni riuscirà di facile riscossione. Il Dipartimento della Pubblica Educazione si incaricherà di questo lavoro, il quale consisterà nel fare una trattenuta proporzionata all'onorario dei docenti dalle scuole secondarie nei rispettivi mandati mensili, ed una altra trattenuta sui sussidi annui che lo Stato assegna alle scuole comunali, sia pel contributo dei Comuni, come per quello dei singoli docenti. E questo modo di riscossione farà sì che assai probabilmente i Comuni assumeranno a loro carico l'anno contributo dei docenti delle scuole primarie.

Mentre il disegno di legge, per ragioni di opportunità e di economia, chiama a rappresentare una parte importante nella amministrazione della *Cassa cantonale di soccorsi e pensioni pei docenti ticinesi* il Dipartimento della Pubblica Educazione, la vera amministrazione della *Cassa* medesima è affidata agli stessi docenti, sia perchè più direttamente interessati, sia perchè riuniti in tal modo in una associazione generale, oltre ai loro interessi materiali, potranno nelle assemblee generali occuparsi di questioni scolastiche. Il Corpo degli insegnanti verrà così costituito in persona giuridica, più stretto si farà il vincolo che insieme lega i docenti ticinesi, e si stringeranno più salde quelle relazioni che devono esistere fra i docenti e le autorità scolastiche cantonali.

Toccherà pertanto ai docenti stessi, o direttamente, se radunati in assemblea generale, o indirettamente per mezzo del Comitato dall'assemblea medesima nominato, discutere le questioni più importanti che interessano questa istituzione, stabilirne il regolamento e sorvegliarne l'andamento.

Esposta in tal modo l'organizzazione che intendiamo sia data alla istituzione di una *Cassa di soccorsi e pensioni pei docenti ticinesi*, ci rimane ad esaminare più da vicino la sistemazione finanziaria della medesima.

Giova anzitutto avvertire, che avendo resa obbligatoria la partecipazione alla *Cassa* e permesso il riscatto di non più che 20 anni di esercizio, le uscite della *Cassa* medesima saranno minime per la durata di quindici anni, non rimanendo a suo carico che i soccorsi in caso di malattia, i quali non raggiungeranno mai una somma rilevante, poichè limitati alle malattie che durano oltre un mese. Per le malattie di una durata inferiore ad un mese, hanno già provveduto le vigenti leggi e i regolamenti scolastici.

Una maggiore uscita, a titolo di pensioni, non incomincerà che dopo il primo decennio, ed anche in questo caso l'uscita sarà poco considerevole, poichè la pensione cui ha diritto il docente dopo 30 anni di esercizio effettivo, è subordinata all'impotenza del medesimo ad insegnare.

Sarà soltanto dopo 15 anni, che incominceranno le pensioni pei docenti che contano 35 anni di insegnamento. Ma in questo frattempo, il fondo sociale avrà potuto aumentare non poco, e mettersi in grado di bastare ai propri impegni.

Non v'ha alcun dubbio che, oltrepassati questi 15 anni, la *Cassa* sarà in possesso d'un fondo di circa 150,000 franchi, e allora, continuando il contributo dello Stato e dei Comuni, non le sarà difficile adempiere ai propri incombeni.

Del resto, se col presentare questo progetto di legge, noi abbiamo mantenuto la parola data e soddisfatto ad un vivo desiderio di tutti i docenti ticinesi, abbiamo specialmente inteso di interpretare lo spirito della nuova legge sul riordinamento generale degli studi nel nostro Cantone, spirito che risulta dagli articoli 238 e 239 della medesima, i quali cederanno il posto alla legge che vi proponiamo esaminare.

La saggezza delle SS. VV. saprà trovar modo che il comune desiderio di venire in ajuto al ceto dei docenti ottenga una pratica soluzione.

Il Consiglio di Stato non mancherà di dare alla Commissione che verrà incaricata dal lod. Gran Consiglio per riferire sul progetto di legge qui unito, tutti quegli schiarimenti risultanti dalle statistiche che il Dipartimento della Pubblica Educazione ha allestito a tale scopo.

Bellinzona, 25 novembre 1887.

(Seguono le firme).

FILOLOGIA.

Errori di lingua più comuni.

101. **Dispotismo** è parola entrata nel dominio della favella; ma lascerai il suo derivato *dispotizzare* a chi ha il brutto vezzo di imbastardirla.

102. **Disputare** per *gareggiare* è da fuggirsi: es. Malamente i poveri vogliono disputare coi ricchi. — Nemmeno per *contendere*: es. Quell'impiego fu molto disputato. — La vittoria fu molto disputata.

104. **Distinguere**, per *privilegiare, onorare, remunerare, premiare*: non è buona voce: es. Gli esaminatori furono così contenti di lui, che lo distinsero sopra tutti; può al più usarsi *distinguere* nel senso di differenziare: es. *Voi vi siete sempre distinto dagli altri pel vostro disinteresse*. Nè anche il Cesari ammette distinguere per *privilegiare* (Prose, p. 42). Fuggi anche *distinguersi* in qualche arte o professione, per *superare gli altri, primeggiare, sopravvanzare, maggioreggiare, sovrastare in abilità. Una persona distinta* non significa una persona *ragguardevole, avuta in pregio*.

104. **Disumare, disumazione**, per *disseppellire, dissotterrare* non hanno ancora ottenuto la cittadinanza italiana, quantunque sieno vocaboli usati dai medici e dai legali.

105. **Disutile**, nel senso di *danno, pregiudizio, perdita, svantaggio*, è fuori dell'uso comune.

106. **Divergenza**, per *disparità*, detto di opinioni, sentimenti e simili, è modo da fuggirsi.

107. **Diversamente**: p. es. Obbedite a quest'ordine, diversamente vi sospenderò lo stipendio. *Diversamente* vuol dire *variamente*, con *diversità*, *differentemente*. Nel modo già detto userai *altrimenti*.

108. **Diversivo**. Molti lo dicono per *diversità*; ma non è, come avverte il Tommaseo, nè bello, nè necessario. Anche nel senso di *sviamento, deviameto, distrazione d'animo*, è riprovato. P. es. Questo divertimento fa un diversivo ai mali pubblici. *Diversivo* manca al vocabolario tanto sostantivo che aggettivo.

109. **Divorziare**, per far divorzio in senso traslato. Es. *Egli ha fatto divorzio col o dal buon senso*. È una delle gemme della nuova elegante fraseologia.

110. **Eccentrico**, per *strano, stravagante*, detto di persona è modo nuovo e scorretto: p. es. È la persona più *eccentrica* del mondo.

111. **Eccepire**, nel senso di fare eccezione, eccettuare, è errato. Es. Niuno può eccepire a quanto si è detto di sopra. — Usano

ancora erroneamente *eccepire*, nel senso di *contraddire*, far *opposizione*: es. A queste ragioni niuno *eccepi*.

112. *Eccezionare*, *eccezionalmente*, sono parole assai brutte invece di *eccettuare*, *eccetto*. Così dicasi di *eccezionabile* per soggetto ad eccezione.

113. *Economizzare*: ben troviamo nei dizionari francesi *Economiser*, ma non *economizzare* nei buoni vocabolari italiani. Non dirai dunque: *Economizzare il tempo*, ma *far risparmio*, *far buon uso del tempo*.

114. *Educando*: vocabolo modernamente e sgraziatamente coniato per significare *Collegio*, *Istituto*, *Casa di educazione*.

115. *Educato*, *educazione*, si sentono tutto giorno: es. È persona *educata*, è piena di *educazione*; ma se non si dirà *ben educata*, *di buona*, o *gentile educazione*, non si otterrà lo scopo di fare un elogio. Udirai anche spesso: Questo libro tratta dell'*educazione dei bachi da seta*. Sproposito majuscolo. — *Si educano gli uomini*: gli animali si allevano.

NECROLOGIO SOCIALE

Il Maestro GIUSEPPE BOGGIA.

Il giorno 20 corrente, in S. Antonio si dava sepoltura a *Giuseppe Boggia* vittima di una lunga malattia, a soli 43 anni di età.

Per avere un'idea della stima e dell'affetto che egli godeva nel pubblico, basti il sapere che al suo funerale accorse l'intera popolazione di S. Antonio non solo, ma molti anche dai paesi circonvicini.

Giuseppe Boggia fu ottimo cittadino, affettuoso marito e padre, maestro a S. Antonio per ben 14 anni, segretario comunale e municipale per diversi anni ed impiegato postale e ricevitore dei dazi fino alla sua morte.

Amante del progresso e delle associazioni l'ebbero membro la Società di Mutuo Soccorso fra i Docenti, la Società Demopedeutica e quella dei tiratori di campagna di Giubiasco.

Sulla tomba di lui dissero parole d'elogio il sig. Carlo Moretti come collega postale ed amico, i suoi vecchi allievi Augusto Bassetti e Cesare Boggia ed il collega ed amico *Giuseppe Solari*; ma più degli elogi funebri le persone che attorniarono la fossa piangendo dimostravano chi fosse *Giuseppe Boggia*.

Il povero *Giuseppe* lascia a compiangerlo una vedova e 6 orfanelli alcuni dei quali ancora in tenera età.

Cons. A. B.